



Al Sen. Francesco Zaffini
Presidente 10ma Commissione Affari Sociali,
Sanità, Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Senato della Repubblica

Ai Sen Componenti la 10ma Commissione Affari
Sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, previdenza
sociale
Senato della Repubblica

Stimato Presidente e Stimate Senatrici e Senatori,
è imminente l'avvio dell'esame delle Aule del DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"*.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nell'audizione del 16 maggio scorso, l'Alleanza Nazionale contro la povertà assoluta in Italia segue con attenzione i lavori dell'iter parlamentare che accompagnerà il Decreto alla sua definizione.

Nell'ottica di offrire un ulteriore contributo alla discussione in atto, si invia un documento contenente proposte emendative che auspichiamo possano trovare accoglimento nella definizione del nuovo strumento di contrasto alla povertà.

Come già ampiamente specificato nella nota presentata in audizione, il passaggio dal Reddito di Cittadinanza all'Assegno d'Inclusione e il Supporto per la formazione presenta, per l'Alleanza contro la povertà, criticità e problematiche che abbiamo evidenziato tenendo conto dalla pluriennale esperienza del raggruppamento e delle singole organizzazioni aderenti. Di qui la richiesta di emendamenti, che riteniamo necessari affinché non si allarghi nel Paese la forbice della povertà.

Alla base delle nostre proposte resta fermo un criterio generale fondamentale, che va ribadito quale premessa e condizione per qualsiasi possibile modifica emendativa del testo: il principio dell'universalismo selettivo, che il decreto, così come è stato concepito, ha eliminato con gravissime conseguenze socio-economiche che rischiano di creare un forte elemento di debolezza nel nostro sistema di welfare. Qualora infatti venisse abbandonato quel principio del reddito minimo (oggi vigente nella maggior parte dei paesi europei), che aveva caratterizzato le due precedenti misure nazionali di contrasto alla povertà, prima il REI e poi l'RdC, aumenterebbe la fragilità sociale. Tale principio prevede che qualsiasi nucleo familiare che si trovi in condizione di povertà debba ricevere un sostegno minimo al reddito. Questo, a prescindere quindi dall'età anagrafica o da altre condizioni di specifica fragilità, che invece il decreto fissa come requisiti minimi per accedere al beneficio, con una suddivisione categoriale dei potenziali beneficiari che non si basa quindi sulle loro effettive capacità di collocarsi sul mercato del lavoro. Dalle valutazioni già prodotte dall'Alleanza contro

la povertà, da una tale misura sarebbero esclusi proprio i soggetti più fragili. Queste ragioni ci portano prima di ogni considerazione sull'articolato tecnico del Decreto ad anteporre la difesa del principio dell'universalità selettiva come imprescindibile criterio su cui debba basarsi uno strumento che voglia contrastare la povertà assoluta.

In questa logica affidiamo al legislatore gli emendamenti da noi elaborati e di seguito riportati.

Roma 23 Maggio 2023

Codiali saluti.

Antonio Russo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Russo', written in a cursive style.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Gli articoli dall'1 al 13 sono sostituiti da:

"Articolo 1

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati"

RELAZIONE

L'emendamento ha il fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale, su cui poi operare i correttivi necessari per superarne le criticità note, a partire da quelle sollevate dal [Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza nel 2021](#) e dall'[Alleanza contro la Povertà](#).

A.S. 685

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 1, le parole da “, a garanzia delle necessità” fino a “sessant’anni di età” sono abrogate.

Conseguentemente

l’articolo 12 è abrogato

Conseguentemente

All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono abrogati.

All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole “Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,” sono abrogate

All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole “Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,” sono sostituite da “Fermo restando quanto previsto dal comma 315”

Conseguentemente

All’articolo 13:

i commi 5 e 6 sono abrogati

il comma 9 è abrogato e conseguentemente è incrementata degli importi previsti dal comma 9 l’autorizzazione di spesa prevista dal comma 8 e al comma 14 le parole “dai commi 8 e 9” sono sostituite da “dal comma 8”

RELAZIONE

La modifica è volta a ripristinare l’universalità della misura di contrasto alla povertà, eliminando il requisito di accesso che prevede la presenza di un componente minore, disabile o con sessant’anni di età, superando anche la disposizione della Legge di bilancio 2023 che, con la stessa logica, abrogava la misura dopo 7 mesi per i 18-59 enni senza carichi di cura.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 2

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 1 è abrogato
- b) Al comma 2 sostituire la frase *"I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio"* con: *"L'assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio"*.

RELAZIONE

L'Assegno per l'Inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, deve poter essere richiesta da qualunque nucleo familiare, indipendentemente da come composto.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 1 sostituire le parole "60 anni di età" con le seguenti: "50 anni di età".

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole "con età pari o superiore a 60 anni" con le seguenti: "con età pari o superiore a 50 anni".

Conseguentemente

All'articolo 12 comma 2 primo capoverso sostituire le parole "59 anni" con le seguenti "49 anni".

RELAZIONE

La definizione della platea dei potenziali beneficiari dell'Assegno all'inclusione non tiene conto delle possibili difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che hanno un'età superiore a 50 anni. Gli emendamenti indicati mirano dunque ad estendere la platea dei potenziali beneficiari della misura di sostegno minimo al reddito (e conseguentemente esentarli da quella prevista all'art. 12) a questi soggetti, senza peraltro svincolarli dall'obbligo della condizionalità.

A.S. 685

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 1 sostituire le parole "60 anni di età" con le seguenti "55 anni di età".

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole "con età pari o superiore a 60 anni" con le seguenti: "con età pari o superiore a 55 anni".

Conseguentemente

all'articolo 12 comma 2 primo capoverso sostituire le parole "59 anni" con le seguenti "54 anni".

RELAZIONE

La definizione della platea dei potenziali beneficiari dell'Assegno all'inclusione non tiene conto delle possibili difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che hanno un'età superiore a 55i. Gli emendamenti indicati mirano dunque ad estendere la platea dei potenziali beneficiari della misura di sostegno minimo al reddito (e conseguentemente esentarli da quella prevista all'art. 12) a questi soggetti, senza peraltro svincolarli dall'obbligo della condizionalità.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 2

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1-bis. È riconosciuto ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per temporanei problemi di salute fisica e mentale, inseriti nei programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, a seguito di una valutazione multidimensionale dei medesimi servizi e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.”

Conseguentemente

Al comma 2 sostituire la frase *“I nuclei familiari di cui al comma 1,”* con *“I nuclei familiari di cui ai commi 1 e 1 bis,”*

RELAZIONE

L'emendamento intende ampliare la platea categoriale dei possibili percettori dell'Assegno unico ai nuclei con componenti in particolari condizioni di grave disagio psicosociale in carico ai servizi sociosanitari, che, analogamente alle condizioni già definite nel decreto, risultano di difficile immediato inserimento nel mondo del lavoro. E' doveroso garantire l'accesso per le persone in condizioni di fragilità sociale, valutate e certificate dai servizi sociali territoriali attraverso le équipe multidisciplinari già previste.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole “n.251” aggiungere le parole “o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola “cinque” con la parola “due”.

Il comma 10 è abrogato.

Conseguentemente

Il secondo periodo del comma 5 è abrogato.

RELAZIONE

Le modifiche sono volte a cancellare i requisiti che risulterebbero discriminatori verso i cittadini stranieri e non conformi alle disposizioni comunitarie in materia di riconoscimento delle prestazioni sociali.

A.S. 685

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

EMENDAMENTO

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 2, lettera b), numero 2) tra il secondo ed il terzo periodo aggiungere il seguente *“La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.”*

RELAZIONE

L'emendamento riporta la soglia reddituale di accesso alla prestazione al livello vigente per i nuclei richiedenti che si trovano in locazione, evitando un restringimento della platea dei beneficiari in tale condizione dovuto alla più bassa soglia di accesso.

Segnaliamo, a tal proposito, quanto previsto dal regolamento 2011/492 e dalla direttiva 2004/38/CE che stabiliscono che *“le prestazioni di assistenza sociale siano pienamente accessibili a tutti i cittadini dell'Unione Europea che si trovano nelle condizioni di lavoratori subordinati autonomi o abbiano perso il lavoro indipendentemente dalla loro storia di residenza”*.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 2

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini IS²², così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche.”

RELAZIONE

La modifica è finalizzata a introdurre una reale scala di equivalenza su cui parametrare l'accesso e gli importi della misura che non sia penalizzante.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 4, lettera b) eliminare le parole *“con età pari o superiore a 60 anni”*. Eliminare altresì la lettera c). Conseguentemente le lettere d) ed e) diventano rispettivamente c) e d).

RELAZIONE

La scala di equivalenza prevista nel testo del decreto non considera i componenti del nucleo senza carichi di cura con età compresa tra 18 e 59 anni. L'emendamento indicato introduce al contrario un peso per i medesimi, estendendo semplicemente il peso previsto per gli over 60 anche a tutti i maggiorenni con età inferiore, ristabilendo quanto attualmente previsto per l'RdC.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 4, lettera c) dopo le parole "*come definiti all'articolo 6, comma 5*" aggiungere le seguenti "*e di 0,25 per ciascun componente maggiorenne senza carichi di cura con età inferiore a 60 anni*".

RELAZIONE

La scala di equivalenza prevista nel testo del decreto non considera i componenti del nucleo senza carichi di cura con età compresa tra 18 e 59 anni. L'emendamento indicato introduce al contrario un peso per i medesimi, prevedendo un peso specifico (0,25) per i componenti in questione.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 4 sostituire il testo della lettera c) con il seguente: *“di 0,25 per ciascun altro componente maggiorenne con età inferiore a 60 anni”*.

RELAZIONE

La scala di equivalenza prevista nel testo del decreto non considera i componenti del nucleo senza carichi di cura con età compresa tra 18 e 59 anni. L'emendamento indicato introduce al contrario un peso per i medesimi, dove un peso specifico (0,25) viene previsto per tutti componenti con età tra 18 e 59 anni prescindere o meno che abbiano carichi di cura. vviamente il costo nei tre casi è sensibilmente differente: più elevato nel primo e più contenuto nell'ultimo.

A.S. 685

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

EMENDAMENTO

Articolo 3

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario".

RELAZIONE

La modifica è volta ad eliminare la sospensione di un mese e la necessità di rinnovare la richiesta di beneficio economico, stante che è erogato fino al sussistere dei criteri e requisiti di accesso.

Non riteniamo giusta né la restrizione che determina l'inizio e la fine del periodo di godimento, né la sospensione di un mese del suddetto beneficio, come da noi già criticato precedentemente relativamente all'RdC. Il motivo oggettivo che qualifica la natura del beneficio "condizione di povertà" non può avere una condizione temporale individuata a priori.

A.S. 685

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere:

“Articolo 3 bis – indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali

“1. Le soglie ISPE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dall'1 gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12, comma 7.”

RELAZIONE

L'emendamento permette una piena indicizzazione di tutte le soglie reddituali e patrimoniali contenute nel provvedimento con riguardo all'Assegno d'inclusione, evitandone una possibile erosione in termini reali per via dell'inflazione.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 4

Al comma 1, aggiungere al termine del periodo: *“La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con INPS.”*

RELAZIONE

Si introduce la previsione – come per Rdc – che si possano presentare domande anche presso i CAF al fine di facilitare le persone richiedenti, già chiamati a recarsi presso i centri per l’ISEE.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

Al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere:

“La valutazione multidisciplinare di cui al primo periodo è considerato un Livello essenziale delle prestazioni”.

RELAZIONE

Così come era già previsto in precedenza, con l'attribuzione di LEP alla valutazione multidisciplinare si intende garantire tale servizio a tutto il territorio nazionale.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 5

Al comma 2, secondo periodo, le parole “*progetti utili alla collettività*” sono abrogate.
Al comma 2, terzo periodo, le parole “*progetti utili alla collettività*” e “*di progetti utili alla collettività*” sono abrogate.

RELAZIONE

Il ricorso ai PUC deve essere esclusivamente su base volontaria e per i soggetti più fragili non occupabili, e deve avvenire nell’ambito della valutazione multidimensionale dei bisogni da parte del servizio sociale comunale.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 6

Dopo il comma 2 inserire:

“2-bis. Nell’ambito dei percorsi personalizzati di inclusione sociale, in seguito alla valutazione multidisciplinare, possono essere individuati progetti a titolarità dei Comuni utili alla collettività, come effettiva opportunità di inclusione e, quindi, utili anche alla crescita beneficiari e, pertanto, coerenti con le loro competenze, interessi e propensioni, a cui l’interessato può aderire in modo volontario.”

RELAZIONE

L'emendamento è teso a rendere volontariato la partecipazione ai PUC

A.S. 685

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

EMENDAMENTO

Articolo 8

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

- c) Il comma 1 è abrogato
- d) Al comma 2 le parole *“con la reclusione da uno a tre anni”* sono sostituite da *“con la revoca del beneficio e l'eventuale restituzione solo in comprovazione di dolo”*
- e) al comma 6, la frase *“Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6”* è sostituita da *“la persona, dichiarata abile al lavoro, viene esclusa dal calcolo del beneficio qualora non adempia gli obblighi di cui all'articolo 6”*.

RELAZIONE

La modifica è volta ad assicurare il beneficio a fronte della sussistenza della condizione di povertà nel nucleo beneficiario.

A.S. 685

***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***

EMENDAMENTO

Articolo 9

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015”.

RELAZIONE

La modifica è volta a omologare la congruità dell’offerta di lavoro per i percettori della misura di contrasto alla povertà a quella prevista per lo stato di disoccupazione disciplinata dal d.lgs 150/2015.